



CITTA' DI TAURISANO
(Provincia di Lecce)
0833/626411

PEC:
comune.taurisano.le@pec.rupar.puglia.it

UFFICIO IMU

0833/626415

0833/626432

0833/626440

ragioneria@comune.taurisano.le.it
bernardodepaola@comune.taurisano.le.it

ACCONTO IMU 2013

COSA CAMBIA PER IL PAGAMENTO IMU 2013 RISPETTO AL 2012:

L'art. 1, comma 380, lettera f) della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispone che "è **riservato allo Stato il gettito** dell'Imposta Municipale Propria, di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, **derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13".

Di conseguenza è **riservato al Comune il gettito IMU riguardante tutte le altre categorie catastali** ed anche il maggior gettito derivante dall'aumento dell'aliquota standard dello 0,76% che va allo Stato, previsto dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011, per gli immobili in categoria D.

I soggetti passivi sono tenuti al pagamento dell'acconto IMU 2013 versando il 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote deliberate dal Comune nell'anno 2012.

Il versamento della seconda rata sarà eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle delibere pubblicate sul sito del Ministero dell'Economia alla data del 16 novembre 2013.

CHI NON DEVE PAGARE L'ACCONTO IMU 2013:

L'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54, dispone che nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013 il versamento della prima rata IMU è sospeso (fino al 16 settembre in caso di mancata riforma entro la data del 31 agosto 2013) per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, **esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;**

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,

istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, **esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;**

c) terreni agricoli e fabbricati rurali (compresi quelli ad uso strumentale) di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.”

Si ricorda che la sospensione, **esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**, riguarda anche le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale dal legislatore e/o quelle deliberate dal comune;

ovvero:

– la casa coniugale assegnata dal giudice al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio (100% dovuta dal coniuge assegnatario);

– l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

– l'abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.

Si ricorda che spetta la detrazione di € 200,00 alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che può essere maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare la somma massima di € 400,00.

Le note suesposte sono riferite unicamente alle novità. Per tutto quanto non indicato si rinvia alla guida all'IMU pubblicata sul sito del comune di Taurisano al seguente link:

<http://www.comune.taurisano.le.it/organigramma/dettagli.php?id=62>

Per il calcolo e la stampa del relativo F24 utilizzare il link:

http://www.amministrazionicomunali.net/imu/calcolo_imu.php?comune=taurisano#

SCADENZA VERSAMENTO ACCONTO:

17 GIUGNO 2013

Taurisano, li 07/06/2013

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(DR. Paolo CIURLIA)